
Corte di Cassazione Civ. Ord. Sez. 5 Ordinanza n. 19580 del 24 luglio 2018

di [Sentenze tributarie](#)

Publicato il 24 Luglio 2018

Questa ordinanza sancisce che nessuna sanzione di inammissibilità è prevista dalla legge per il mancato deposito dell'atto impugnato, derivandone che lo stesso atto può essere prodotto anche successivamente ovvero dietro richiesta del giudice

Questa ordinanza sancisce che nessuna sanzione di inammissibilità è prevista dalla legge per il mancato deposito dell'atto impugnato, derivandone che lo stesso atto può essere prodotto anche successivamente ovvero dietro richiesta del giudice.

CONTINUA - LEGGI LA VERSIONE INTEGRALE DELL'ORDINANZA NEL PDF QUI SOTTO -